

SEGNALAZIONI D'ALLERTA DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

“All’art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che introduce l’art.25-*novies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l’importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d’allerta dell’istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo art. 25-*novies* si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nello Schema di decreto legislativo di modifica del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* si condivide, in linea generale, la conferma di sistemi di allerta preventiva a cura dei creditori pubblici qualificati (quali, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, cui si aggiunge ora l'INAIL), che consentono di far emergere tempestivamente la situazione di difficoltà aziendale, ai fini dell'accesso alla "composizione negoziata della crisi d'impresa".

Al riguardo, tuttavia, suscitano perplessità gli importi fissati ai fini dei debiti IVA (pari a 5.000 euro), contributivi (15.000 euro) e per premi assicurativi (5.000 euro), a cui sono correlate le predette segnalazioni d'allerta, rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

Tali valori appaiono eccessivamente ridotti, tenuto conto, specie sotto il profilo del debito IVA, della specificità dell'attività resa dalle imprese nei diversi settori produttivi.

Al riguardo, si propone che il Governo valuti l'opportunità di innalzare i limiti individuati nello Schema di decreto legislativo, quantomeno, a 35.000 euro, in conformità con quanto già previsto per la soglia di gravità minima della violazione di tipo fiscale, come causa di esclusione facoltativa dalle gare d'appalto (cfr. l'art.80, co.4, quinto e settimo periodo, del D.Lgs. 50/2016).

Si rileva, inoltre, che, nell'aggiungere l'INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti ad effettuare le suddette segnalazioni, nello schema di decreto legislativo è stata prevista l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni relative all'INPS (che però sono già in vigore, in quanto introdotte dall'art. 30-sexies del DL n. 152/2021), ossia *"in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022"*.

Per evitarne l'applicazione retroattiva, si propone, pertanto, che il Governo valuti l'opportunità di modificare la lett. a) del comma 4 dell'art. 25-novies sopra citato, prevedendo che le disposizioni dell'articolo stesso si applichino, con riferimento all'INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.